

Decreto federale concernente l'acquisto di nuovi aerei da combattimento

514.52

del 20 dicembre 2019 (Stato 27 settembre 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 28 capoversi 1^{bis} lettera c e 3 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è incaricato di ammodernare gli strumenti di protezione dello spazio aereo mediante l'acquisto di nuovi aerei da combattimento.

² La fase d'introduzione dei nuovi aerei da combattimento deve essere conclusa entro la fine del 2030.

Art. 2

¹ L'acquisto dei nuovi aerei da combattimento è realizzato nel rispetto dei seguenti parametri:

- a. il volume finanziario non eccede 6 miliardi di franchi (secondo l'Indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 2018);
- b. le imprese estere cui sono assegnate commesse nel quadro dell'acquisto compensano il 60 per cento del valore contrattuale mediante l'assegnazione di commesse in Svizzera (offset), di cui il 20 per cento mediante offset diretti e il 40 per cento mediante offset indiretti nel settore della base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza, vale a dire nei seguenti settori:
 1. industria meccanica,
 2. industria metallurgica,
 3. industria elettronica ed elettrotecnica,
 4. industria ottica,
 5. industria orologiera,
 6. industria della costruzione di veicoli e di materiale rotabile,
 7. prodotti in gomma e plastica,
 8. prodotti chimici,
 9. industria aerospaziale,

RU 2022 332

¹ RS 171.10

² FF 2019 4229

10. industria informatica e di ingegneria del software,
 11. cooperazioni con scuole universitarie e istituti di ricerca;
- c. il Consiglio federale provvede affinché nell'assegnare gli offset sia rispettata per quanto possibile la seguente chiave di ripartizione: il 65 per cento alla Svizzera tedesca, il 30 per cento alla Svizzera romanda e il 5 per cento alla Svizzera italiana.

² L'acquisto è proposto all'Assemblea federale nel quadro di un programma d'armamento.

Art. 3

L'acquisto di nuovi aerei da combattimento è coordinato sotto il profilo temporale e tecnico con l'acquisto parallelo di un sistema per la difesa terra-aria a lunga gittata.

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.³

³ Accettato dal popolo il 27 settembre 2020 (FF 2020 7677).